



**COMUNE di PARONA**  
**(Prov. di Pavia)**

**DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO SEGRETERIA**

<p>N.44 Data  09-04-2021</p>	<p><b>OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE RIGUARDANTE LA POSSIBILITÀ DI ADDIVENIRE AD UNA NEGOZIAZIONE ASSISTITA FORMULATA DALLA SOC. AVENA S.A. PER LA RICOGNIZIONE DEI BENI ANCORA PRESENTI SULL'AREA CONCESSA ALLA SOCIETÀ COMBITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z97315D4B0</b></p>
--	---

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di aprile nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATI:**

- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;
- l'art 17 c. 1 lett d) punto 2 del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50 (Codice dei Contratti);
- gli artt. 151, comma 4, 183 comma 1 e 192 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 31.03.2021 con la quale si emanava atto di indirizzo e si autorizzava il sottoscritto ad ogni atto inerente e conseguente il conferimento di incarico legale per assistenza del Comune al fine di addivenire ad una negoziazione assistita formulata dalla soc. Avena S.A. per alla ricognizione dei beni ancora presenti sull'area concessa alla società Combitalia Srl in liquidazione, alla loro valutazione economica al fine della divisione con eventuale ripartizione in natura pro-quota ovvero alla loro vendita e ripartizione pro-quota del ricavato, con disponibilità anche all'acquisizione della quota di proprietà del Comune di Parona e compensazione dei costi per la rimozione dall'area in cui si trovano;

**CONSIDERATO** che:

- la materia riguardo al caso di specie è piuttosto complessa e sulle possibili soluzioni la stessa giurisprudenza ha espresso altalenanti orientamenti;
- sussistono tuttavia le ragioni tecniche e giuridiche per rendere opportuno e necessario avviare una procedura stragiudiziale acquisendo, in conseguenza di quanto esposto ed alla complessità della materia a livello giuridico, un apposito servizio di assistenza legale al fine di valutare i profili relativi ad una possibile convenzione con i suddetti richiedenti;
- la prestazione del servizio di cui trattasi richiede un'attività di studio comportante conoscenze legali di natura amministrativa ma anche procedurale che travalicano quelle riconducibili alle normali competenze riferite al personale dipendente, in considerazione

oltretutto dell'assenza di un ufficio legale all'interno dell'ente e alla conseguente carenza, nella struttura, di figure professionali adeguate allo svolgimento di tale compito;

- al tal riguardo non è secondario considerare che l'argomento s'interseca anche con le procedure per le quali, sotto il profilo legale, l'avv. Tiziana Ornaghi del Foro di Milano (cf RNGTZN84C64F205B), con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28, aveva svolto a riguardo la relativa assistenza giuridica;

**DATO ATTO** che:

- lo studio citato si è reso disponibile ad esaminare, in tempi brevi, la suesposta vicenda per un importo forfettario di € 2.500,00 oltre IVA 22% e C.P.A. 4%);
- da una preliminare valutazione di mercato, attuata mediante accertamento del valore medio di prestazioni analoghe, e dei raffronti con i parametri di cui al DM 55/2014, detto valore può ritenersi congruo;

**DATO ATTO** inoltre che:

- l'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 a mente del quale: "1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: ... d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; pertanto, ai sensi della predetta disposizione normativa, vengono qualificati inequivocabilmente come "appalti di servizi legali" anche le propedeutiche ed afferenti consulenze, di cui al punto n. 2, lett. d), comma 1, legate a potenziali strascichi giudiziari e vertenze legali; in materia di affidamento di "servizi legali" l'Anac chiarisce che la consulenza legale precontenziosa "ricorre", ad esempio, allorquando l'amministrazione abbia necessità di una attività o parere legale preventivo volto ad acquisire gli elementi necessari per valutare la possibilità di tutela di una propria posizione giuridica soggettiva attraverso la promozione di uno dei procedimenti di cui al punto 1 del predetto articolo 17 o per valutare l'eventuale fondatezza di una pretesa da altri vantata nei propri confronti e le possibili strategie difensive, ivi compresa la possibilità di addivenire a conciliazione. Si ritiene, inoltre, che via sia "indizio concreto" e una "probabilità elevata che la questione su cui verte l'attività divenga oggetto del procedimento";

**ATTESO** che:

- detto affidamento, configurandosi quale appalto di incarico di servizi legali per assistenza stragiudiziale per la gestione del precontenzioso, rientranti nei servizi legali di cui al D.Lgs n° 50/2016, non è qualificabile come incarico di consulenza ex art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001 e non soggiace pertanto al limite di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010;
- nel rispetto dell'art. 3 della legge 241/1990, quale principio di ordine generale dall'azione amministrativa, si ritiene opportuno nel caso di specie procedere mediante un affidamento diretto secondo quanto segue:

- il servizio viene aggiudicato conformemente a quanto previsto dal Codice unico degli appalti D. Lgs. 50/2016 e precisamente nell'art 36 comma 2 lett a);
- il valore della prestazione è contenuto e sicuramente molto inferiore al limite di € 40.000,00 espressamente richiamato nell'articolo citato nel precedente comma (art 36 c. 2 lett. a) D.Lgs 50/16);
- con la "Legge di Bilancio 2019", legge n. 145 del 30.12.2018, articolo 1, comma 130, apportando modificazioni all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stato previsto che solo per gli acquisti di beni, forniture e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00= euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altre piattaforme telematiche;
- l'affidamento in questo caso semplificato, e diretto, consente di ottenere una riduzione dei tempi procedurali, utili al disbrigo della questione anche ai fini dell'approvazione di una CONVENZIONE di NEGOZIAZIONE ASSISTITA (ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14);
- occorre inoltre evidenziare che l'opportunità di affidare direttamente la prestazione di cui al presente provvedimento all' Avv. Tiziana Ornaghi, già presente tra gli incaricati dell'Ente, è motivata dal fatto che ha già noti gli elementi sulla ricostruzione degli atti risalenti alle vicende con Avena S.A. e quelle di Combitalia S.r.l. in liquidazione e che può sicuramente agevolare la celere ricostruzione dei fatti stessi;
- non ultimo il curriculum professionale del predetto avvocato, allegato agli atti dell'ufficio, evidenzia una indubbia esperienza, competenza tecnica e multidisciplinarietà affine alla materia oggetto del pre contenzioso in argomento;

**ATTESO** infine che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.:

- con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine:
  - procedere all'affidamento dell'incarico specialistico di assistenza legale nella fase stragiudiziale citata in oggetto;
  - il contratto sarà efficace mediante lettera commerciale come da preventivo offerto;

**RITENUTO**, in considerazione delle motivazioni suesposte, di affidare l'incarico direttamente ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n° 50/2016;

**DATO ATTO** come occorra quindi formalizzare l'affidamento dell'incarico di che trattasi, rilevando quanto segue:

- detto incarico sarà regolamentato da apposito disciplinare di incarico;
- al fine di rispondere ai requisiti di trasparenza, saranno pubblicate sul sito, a cura del personale istruttore amministrativo assegnato al Settore scrivente le informazioni richieste dalla normativa vigente;
- il presente atto assume anche il valore di determinazione a contrattare ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, atteso che tutti gli elementi ivi richiesti sono tutti illustrati sopra;

**PRECISATO** che l'affidamento verrà formalizzato con il professionista mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, attraverso formale decreto di incarico, con la sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico, che in bozza si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come previsto in ragione del limitato importo, e comunque anche dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00;

**TENUTO CONTO** che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2021;

**VISTA** la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e nello specifico l'art. 3 della legge 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge con modificazioni nella Legge n. 217/2010;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'AVCP –Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136”, aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” con delibera ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione- n. 556 del 31 maggio 2017;

**VISTO** che al succitato affidamento è stato assegnato il seguente numero C.I.G.: Z97315D4B0;

**DATO ATTO** ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 1 c. 9 lettera e) della L. n. 190/2012 e s.m.i. della insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale;

**VISTO** l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

**VISTO** l’art. 9 comma 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 03.08.2009 n. 102;

**VISTO** l’art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

**VISTA** il vigente Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

**VISTO** il bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023 – competenza 2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 07.04.2021;

**VISTI** il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.;

#### **D E T E R M I N A**

- 1) **DI RITENERE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI CONFERIRE**, per le motivazioni poste in premessa, all’Avv. Tiziana Ornaghi con studio legale in Milano Corso di Porta Vittoria 28, C.F. RNGTZN84C64F205B, P.IVA 07682150961 l’incarico connesso ad assistere il Comune di Parona, ex art. 17, comma 1, lett. d), punto 2, d.lgs. 50/2016, in relazione alla Negoziazione assistita formulata dalla soc. Avena S.A. per la ricognizione dei beni ancora presenti sull’area concessa alla società Combitalia Srl in liquidazione, alla loro valutazione economica al fine della divisione con eventuale ripartizione in natura pro-quota ovvero alla loro vendita e ripartizione pro-quota del ricavato, con disponibilità anche all’acquisizione della quota di proprietà del Comune di Parona e compensazione dei costi per la rimozione dall’area in cui si trovano;
- 3) **DI DARE ATTO** che la spesa discendente dal presente provvedimento, che si quantifica in complessivi 2.500,00 (IVA, ritenuta d’acconto, CPA e spese generali esclusi) trova imputazione nel capitolo di spesa n. 1320- unità di bilancio codice n. 01.11-1.03.02.11.006 del Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, posto che l’obbligazione giuridica si concluderà entro l’anno 2021;
- 4) **DI DARE ATTO** altresì che:
  - ai sensi della vigente normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, è stato acquisito il CIG (codice identificativo gara) che di seguito si riporta Z97315D4B0;
  - si procederà alla sottoscrizione del contratto di conferimento dell’incarico che sarà stipulato in scrittura privata e che regolerà i rapporti tra l’Avvocato ed il Comune;
- 5) **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione alla Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del “visto” di competenza, ai fini della

regolare esecuzione, della regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa;

- 6) **DI LIQUIDARE** dette spese a prestazioni eseguite, secondo quanto stabilito nel disciplinare d'incarico, al ricevimento di regolari fatture elettroniche, a seguito di provvedimento di liquidazione;
- 7) **DI DARE ATTO** che i pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto della legge 13.08.2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, se dovuto;
- 8) **DI DARE ATTUAZIONE** a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i., ove applicabile.

**La presente determinazione:**

- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.
- se comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sarà trasmessa alla Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.
- sarà relazionata alla Giunta Comunale secondo le disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**Il Responsabile del Servizio**  
**F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

---

**Il Responsabile del Servizio**

In relazione al disposto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, esprime

**Parere FAVOREVOLE**

in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione.

Nella residenza comunale, li 09-04-2021

**Il Responsabile del Servizio**  
**F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

---

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

**Appone**

il visto di regolarità contabile e

**Attesta**

la copertura finanziaria della spesa.

Nella residenza comunale, li 09-04-2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to Pertile Dott.ssa Samantha**

---

**Albo Pretorio on line**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà affissa all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi Parona, 09-04-2021

**Il Segretario Comunale**  
**F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

